


Allegato A alla deliberazione
di CC. N. 58 del 21.12.15
Ferentino 21.12.15



SECRETARIO GENERALE
Dott. Franco Loi

COMUNE DI FERENTINO

Provincia di Frosinone



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI**

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento definisce la composizione e le modalità di funzionamento della Consulta delle Associazioni prevista dallo Statuto del Comune di Ferentino.

Art. 2 - Istituzione della Consulta, Sezioni

E' istituita la Consulta delle Associazioni con atto consiliare.

Onde consentire la massima partecipazione alla stessa delle singole associazioni e/o organizzazioni potenzialmente idonee, nell'ambito della Consulta vengono individuate delle Sezioni.

Le Sezioni della Consulta, tenendo conto dell'ambito dell'attività esercitata dalle associazioni, vengono individuate come segue:

1. Politiche sociali e impegno civile;
2. Cultura, tradizione, spettacolo, attività formative ed educative;
3. Sviluppo economico, attività produttive, turistiche e del lavoro;
4. Tutela dei valori ambientali e floro-faunistici;
5. Sport e tempo libero.

Della Consulta e delle sue Sezioni fa parte un rappresentante per ciascuna delle associazioni e/o organizzazioni senza scopo di lucro aventi sede, anche decentrata, nel territorio del Comune, che presentino istanza di ammissione in base al disposto dei successivi commi.

La singola associazione deve indicare a quale Sezione intenda far parte in relazione all'attività prevista nel proprio statuto.

Per l'ammissione alla Consulta il legale rappresentante di ciascuna delle associazioni e/o organizzazioni interessate dovrà presentare apposita formale richiesta al Sindaco, indicando contestualmente il delegato titolare e il suo supplente in seno alla Sezione della Consulta prescelta, nonché il recapito ove far pervenire qualsiasi comunicazione.

I rappresentanti delle singole associazioni all'interno della Consulta potranno essere sostituiti solo su conforme indicazione del relativo legale rappresentante.

Sulla base delle istanze pervenute, il competente ufficio del Comune curerà l'acquisizione di copia attuale dello statuto di ogni singola associazione e/o organizzazione richiedente, che dovrà essere redatto nel rispetto delle formalità prescritte dalla legge.

L'elenco dei componenti della Consulta e di ogni singola sezione sarà pubblicato nel sito internet del Comune.

Art. 3 - Incompatibilità

Gli amministratori e i consiglieri comunali, nonché gli amministratori delle società partecipate dal Comune, non possono far parte della Consulta.

Art. 4 - Composizione della Consulta

Sono organi della Consulta:

- a) l'Assemblea della Consulta (Consulta): è l'organo di indirizzo, di programmazione generale e di impulso. E' composta dai legali rappresentanti di tutte le Associazioni iscritte all'albo del Comune.
- b) Essa è presieduta dal Presidente della Consulta.
- c) Comitato della Consulta: l'Assemblea della Consulta, nella seduta di insediamento, procede, tra i suoi componenti, all'elezione del Comitato della Consulta, composto da un numero di membri pari a quello delle Sezioni di cui all'art. 2, ed all'elezione del Presidente della Consulta.

Nei casi in cui il Presidente non possa svolgere le sue funzioni, viene sostituito dal vice Presidente.

La seduta di insediamento dell'Assemblea della Consulta è convocata dal Sindaco.

Le cariche di membro dell'Assemblea, di Presidente e di membro del Comitato della Consulta sono gratuite.

La Consulta e le sue Sezioni si riuniscono, di norma, nella sede municipale, in un locale messo a disposizione dall'amministrazione comunale.

Art. 5 - Competenze in generale

La Consulta e le sue Sezioni sono organismi di partecipazione propositivi e consultivi a supporto dell'attività della Giunta e delle Commissioni Consiliari permanenti costituite in base allo Statuto del Comune ed al regolamento del Consiglio Comunale.

I pareri e le proposte della Consulta o delle sue singole Sezioni sono validi se risultano espressi dalla maggioranza dei partecipanti.

Art. 6 - Pareri

In sede consultiva la Consulta e le sue Sezioni possono essere chiamate una sola volta a rendere pareri dal Sindaco o suo delegato, su atti o questioni di rispettiva competenza.

A tal fine la richiesta sarà formulata per iscritto, sufficientemente circostanziata e indicherà l'eventuale termine entro il quale il parere potrà essere utilmente reso.

La Consulta e le sue Sezioni rendono il parere richiesto attraverso la votazione di un testo esaustivo rispetto alla richiesta.

I pareri della Consulta e delle sue Sezioni non sono né obbligatori né vincolanti.

Art. 7 - Proposte

La Consulta e le sue Sezioni possono presentare, agli organi elettivi del Comune, proposte o suggerimenti in relazione alle materie attinenti la propria sfera di riferimento.

L'intervento partecipativo della Consulta e delle sue Sezioni, nelle ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere tradotto in apposita istanza, sottoscritta da almeno la metà dei componenti della Consulta, da rivolgersi al Sindaco che, individuata la competenza della questione, promuoverà il pronunciamento dell'organo interessato.

Art. 8 - Organizzazione delle sedute

Il Presidente riunisce l'Assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, su richiesta di 2/5 dei suoi componenti o su richiesta di 3/5 del Comitato della Consulta, inserendo all'ordine del giorno la questione per la quale è stata richiesta la convocazione.

L'Assemblea può adottare atti di autoregolamentazione dei propri lavori o di organizzazione della Consulta, purché non in contrasto con il presente Regolamento.

Il presidente concede la parola, regola la discussione, pone ai voti le questioni, dichiara aperta e chiusa la trattazione dell'argomento e la seduta, dirime qualsiasi questione ed esercita ogni altro potere necessario alla disciplina dell'adunanza.

La Consulta e le sue Sezioni sono convocate dal Presidente con avviso scritto recante le questioni oggetto di trattazione, consegnato almeno tre giorni prima della seduta al recapito indicato dai singoli componenti.

La Consulta e le sue singole Sezioni sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti assegnati.

Di ciascuna riunione dell'Assemblea della Consulta o del Comitato della Consulta, viene redatto uno specifico verbale a cura di un membro dell'Assemblea stessa, che assume il ruolo di Segretario.

I verbali delle sedute della Consulta e delle sue Sezioni vengono conservati in apposito registro presso la segreteria del Comune, ove qualsiasi interessato potrà prenderne visione ed estrarne copia, nei modi e secondo quanto stabilito dal regolamento per l'accesso agli atti.

Le sedute della Consulta e delle sue Sezioni sono pubbliche.

Gli eventuali spettatori non possono comunque essere ammessi alla discussione, salvo che il Presidente non ne chieda espressamente l'intervento.

Su invito del Presidente, possono altresì partecipare ed intervenire, senza diritto di voto, gli

amministratori del Comune, delegati nelle materie in trattazione.

Art. 9 - Decadenza dell'associazione dalla Consulta

L'associazione decade dalla Consulta nei seguenti casi:

- 1) nel caso di assenza ingiustificata di una associazione per tre sedute consecutive;
- 2) nel caso in cui l'associazione venga cancellata dall'Albo delle associazioni del Comune di Ferentino;
- 3) per cessazione dell'attività.

La decadenza della Consulta viene pronunciata dal Presidente della Consulta.

La riammissione dell'associazione potrà avvenire nel rispetto della procedura prescritta dall'art. 2 del presente regolamento.

Art. 10 - Scioglimento della Consulta

Gli organi esecutivi della Consulta (Presidente e Comitato) restano in carica per 3 anni.

Alla scadenza del mandato amministrativo, il nuovo Consiglio comunale eletto, ha la facoltà di sciogliere la Consulta delle Associazioni entro tre mesi dal suo insediamento.

Se la Consulta non viene sciolta nel predetto termine si intende automaticamente riconfermata.

Art. 11 - Relazione attività della Consulta

All'inizio di ogni anno, il Presidente della Consulta, presenterà al Sindaco apposita relazione circa l'attività svolta dalla Consulta e dalle sue Sezioni durante l'esercizio appena concluso.

L'amministrazione comunale potrà evidenziare gli eventuali limiti dell'istituto e proporre all'organo consiliare le conseguenti modifiche regolamentari utili alla realizzazione delle finalità individuate con il presente regolamento.

Art. 12 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, in base all'art. 44 del vigente Statuto comunale, entra in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.